

# POLICY WHISTLEBLOWING DEL GRUPPO DIGITAL VALUE



# Sommario

1. PREMESSA	3
2. DESTINATARI	4
3. SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE	5
4. CANALI DI COMUNICAZIONE INTERNA E GESTIONE DELLE	
SEGNALAZIONI	8
5. CANALE DI COMUNICAZIONE ESTERNA	13
6. LA DIVULGAZIONE PUBBLICA	13
7. OBBLIGO DI RISERVATEZZA	14
8. GARANZIE E TUTELE	16
8.1. La tutela dell'identità del segnalante	16
8.2. Misure di protezione	18



### 1. PREMESSA

Con legge 30 novembre 2017, n. 179, in materia di "disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato", l'ordinamento italiano ha regolamentato l'istituto del c.d. "whistleblowing", la cui funzione primaria è la protezione da eventuali ritorsioni verso chi, all'interno di un'organizzazione aziendale, denuncia comportamenti illeciti.

Successivamente, con l'emanazione della Direttiva (UE) 2019/1937, il diritto dell'Unione Europea ha inteso armonizzare le normative degli Stati membri sul punto. Il legislatore italiano ha dato attuazione alla Direttiva (UE) 2019/1937 con decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24.

La predetta normativa prevede, in sintesi:

- un regime di tutela verso specifiche categorie di soggetti che segnalano informazioni, acquisite nel contesto lavorativo, relative a violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'ente;
- misure di protezione, tra cui il divieto di ritorsioni, a tutela del Segnalante nonché dei Facilitatori, dei colleghi e dei parenti del segnalante e dei soggetti giuridici collegati al Segnalante;
- l'istituzione di canali di segnalazione interni all'ente (di cui uno di tipo informatico) per la trasmissione di Segnalazioni che garantiscano, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la tutela della riservatezza dell'identità del Segnalante, della Persona coinvolta e/o comunque



menzionata nella Segnalazione, del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione;

- oltre alla facoltà di sporgere denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, la possibilità (qualora ricorra una delle condizioni previste all'art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 24/2023) di effettuare Segnalazioni esterne tramite il canale gestito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito ANAC), nonché di effettuare Divulgazioni pubbliche (al ricorrere di una delle condizioni previste all'art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 24/2023), tramite la stampa o mezzi elettronici o di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;
- provvedimenti disciplinari nonché sanzioni amministrative pecuniarie irrogate da ANAC nei casi previsti dagli artt. 16 e 21 del d.lgs. n. 24/2023.

In data 12 luglio 2023, ANAC emanava le linee guida in materia, di cui la presente policy tiene conto.

#### 2. DESTINATARI

# Destinatari della Procedura sono:

 i Vertici aziendali e i componenti degli organi sociali e dell'Organismo di Vigilanza di Digital Value S.p.a. e delle Società Controllate (di seguito anche "Gruppo Digital Value"),



- i dipendenti<sup>1</sup>, gli ex dipendenti e i candidati a posizioni lavorative, i soci, i clienti del Gruppo Digital Value,
- nonché a titolo non esaustivo i partner, i fornitori (anche in regime di appalto/subappalto), i liberi professionisti, i consulenti, i collaboratori nello svolgimento della propria attività lavorativa presso le società del Gruppo Digital Value, che sono in possesso di Informazioni su violazioni come definite nella presente Procedura.
- le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, nonché gli azionisti.

Rientrano, altresì, tra i Destinatari, i soggetti fisici e giuridici, non ricompresi nelle precedenti categorie ma ai quali si applicano le misure di protezione previste dalla presente Procedura.

#### 3. SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE

La Procedura ha lo scopo di disciplinare il processo di trasmissione, ricezione, analisi e gestione delle Segnalazioni, compresa l'archiviazione e la successiva

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ivi compresi i lavoratori il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, o dall'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96; i lavoratori autonomi, ivi compresi quelli indicati al capo I della legge 22 maggio 2017, n. 81, nonché' i titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile e all'articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015.



cancellazione sia delle Segnalazioni sia della documentazione ad esse correlata, con le modalità indicate nel presente documento.

La Procedura si applica a tutte le Società del Gruppo Digital Value, che ne garantiscono la corretta e costante applicazione, nonché la massima diffusione interna ed esterna, nel rispetto delle prerogative di autonomia e indipendenza di ciascuna Società.

La presente policy si applica a tutte le persone che effettuano segnalazioni interne o esterne, come definite nei successivi paragrafi, divulgazioni pubbliche o denunce all'autorità giudiziaria o contabile delle informazioni sulle violazioni del Modello 231 della Società o di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, commesse nell'ambito dell'ente con cui il segnalante o denunciante intrattiene rapporti giuridici. Le segnalazioni hanno a oggetto fatti qualificati di cui siano venute a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo interno o nei rapporti con il Gruppo Digital Value<sup>2</sup>.

-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Violazioni del diritto nazionale: Illeciti civili, illeciti amministrativi, condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lsg,231/2001, violazione dei modelli di organizzazione e gestione previsti nel d.lgs. n. 231/2001; illeciti penali; illeciti contabili; irregolarità quale sintomo di "elementi concreti" tali da far ritenere ragionevole che una violazione prevista nel decreto potrebbe essere commessa.

Violazioni del diritto dell'UE: illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE di cui all'Allegato 1 del d.lgs. n. 24/2023 e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione, in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo ci si riferisce ai seguenti settori: contratti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento; sicurezza e conformità di prodotti; sicurezza dei trasposti; tutela dell'ambiente; sicurezza pubblica, protezione dei consumatoti,(act.);atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni e raccomandazioni e pareri dell'UE art, 2 comma 1 lett. A) n. 4) quali ad esempio, frodi, collusione e qualsiasi attività illegale connessa alle spese dell'Unione; atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che comportano la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali.



La segnalazione deve essere per quanto possibile circostanziata in termini di tempo, luogo e descrizione del fatto, fondata su elementi di fatto precisi e concordanti e contenere le generalità o altri elementi che consentono l'identificazione del soggetto segnalante.

Sono escluse dal perimetro di applicazione della Procedura le Segnalazioni inerenti a:

- contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere
  personale del Segnalante, che attengono esclusivamente alla disciplina del
  rapporto di lavoro o ai rapporti con le figure gerarchicamente sovraordinate,
  salvo che siano collegate o riferibili alla violazione di norme o di
  regole/procedure interne;
- le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al decreto<sup>3</sup>;

Sono ricomprese le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle società e i meccanismi il cui fini è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposte sulla società (art. 2, comma 1, lett. a) n. 5); atti o comportamenti che vanificano l'getto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori sopra indicati

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Si pensi ad esempio, alle procedure di segnalazione in materia di abusi di mercato di cui al Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio alla direttiva di esecuzione (UE) 2015/2392 della Commissione adottata sulla base del suddetto regolamento, che contengono già disposizioni dettagliate sulla protezione degli informatori.



- le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

# 4. CANALI DI COMUNICAZIONE INTERNA E GESTIONE DELLE

# **SEGNALAZIONI**

I Modelli 231 delle Società del Gruppo prevedono due canali di comunicazione interna per ciascuna Società. In particolare:

- Digital Value s.p.a., indirizzo email: <a href="mailto:odv-231@digitalvalue.it">odv-231@digitalvalue.it</a> e portale Integrity line: <a href="https://digitalvalue.integrityline.com">https://digitalvalue.integrityline.com</a>
- ITD Solutions s.r.l., indirizzo email: <a href="mailto:odv-231@itdsolutions.it">odv-231@itdsolutions.it</a> e portale Integrity line: <a href="https://digitalvalue.integrityline.com">https://digitalvalue.integrityline.com</a>
- Italware s.r.l., indirizzo email: <u>odv-231@italware.it</u> e portale Integrity line: <u>https://digitalvalue.integrityline.com</u>
- TT Tecnosistemi s.p.a. SB, indirizzo email: <a href="mailto:odv-231@tecnosistemi.com">odv-231@tecnosistemi.com</a> e portale Integrity Line: <a href="https://digitalvalue.integrityline.com">https://digitalvalue.integrityline.com</a>
- Dimira s.r.l. indirizzo email: <a href="mailto:odv-231@dimira.it">odv-231@dimira.it</a> e portale Integrity Line: <a href="https://digitalvalue.integrityline.com">https://digitalvalue.integrityline.com</a>
- Eurolink s.r.l indirizzo email: <a href="mailto:odv-231\_eurolink@digitalvalue.it">odv-231\_eurolink@digitalvalue.it</a> e portale IS Web: <a href="mailto:https://infordata.wbisweb.it">https://infordata.wbisweb.it</a>
- Infordata s.p.a. indirizzo email: <a href="mailto:odv-231\_infordata@digitalvalue.it">odv-231\_infordata@digitalvalue.it</a> e portale IS Web: <a href="https://infordata.wbisweb.it">https://infordata.wbisweb.it</a>



\_

Tali strumenti di comunicazione interna sono visionati esclusivamente dall'Organismo di Vigilanza, che provvede a gestire le segnalazioni ricevute con i tempi e modi di seguito dettagliati, e in conformità a quanto disposto dal d.lgs. 24/2023 e dal d.lgs. 231/2001.

La segnalazione potrà avvenire anche in forma orale, per via telefonica o tramite sistemi di messaggistica ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

La segnalazione interna presentata ad un soggetto diverso dai membri dell'Organismo di Vigilanza è trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, all'OdV, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

# 4.1. Compiti dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza valuterà le segnalazioni ricevute con discrezionalità e responsabilità; potrà ascoltare l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione, motivando per iscritto la ragione dell'eventuale autonoma decisione di non procedere. L'Organismo di Vigilanza non è comunque tenuto ad approfondire le segnalazioni palesemente infondate o strumentali.

In coerenza con quanto esposto nelle Linee Guida di ANAC, l'Organismo di Vigilanza potrà prendere in considerazione anche le segnalazioni da cui non è



possibile ricavare l'identità del segnalante (segnalazioni anonime), purché circostanziate.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza, ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 24/2023:

- entro sette giorni dal ricevimento di una segnalazione, rilascia alla persona segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione;
- mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e richiede, se necessario, integrazioni;
- dà diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- fornisce riscontro sulla segnalazione entro tre mesi dalla ricezione;
- mette a disposizione informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne ed esterne. Le suddette informazioni sono esposte e rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro, nonché accessibili alle persone che, pur non frequentando i luoghi di lavoro, intrattengono rapporti rilevanti con le Società del Gruppo. Tali informazioni sono altresì pubblicate in una sezione dedicata dei siti internet delle Società del Gruppo.

# 4.2. Gestione della segnalazione

Nel rispetto di tempistiche ragionevoli e della riservatezza dei dati, l'Organismo di Vigilanza valuta in via preliminare la sussistenza dei requisiti essenziali della segnalazione per deciderne l'ammissibilità e poter quindi accordare al segnalante le tutele previste.



In particolare, l'Organismo di Vigilanza può ritenere la segnalazione inammissibile in caso di:

- manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti;
- accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente.

Se la segnalazione è valutata come ammissibile, l'Organismo di Vigilanza avvia l'istruttoria interna sui fatti o sulle condotte segnalate per valutare la sussistenza degli stessi.

Per lo svolgimento dell'istruttoria, l'Organismo di Vigilanza può avviare un dialogo con il whistleblower, chiedendo allo stesso chiarimenti, documenti e informazioni ulteriori, sempre tramite il canale a ciò dedicato nelle piattaforme informatiche o anche di persona. Ove necessario, può anche acquisire atti e documenti da altri uffici dell'amministrazione, avvalersi del loro supporto, coinvolgere terze persone tramite audizioni e altre richieste, avendo sempre cura che non sia compromessa la tutela della riservatezza del segnalante e del segnalato.

Qualora, a seguito dell'attività svolta, vengano ravvisati elementi di manifesta infondatezza della segnalazione, ne sarà disposta l'archiviazione con adeguata motivazione.



Laddove, invece, si ravvisi il fumus di fondatezza della segnalazione, l'Organismo di Vigilanza si rivolge immediatamente agli organi preposti interni o enti/istituzioni esterne, ognuno secondo le proprie competenze.

All'esito dell'istruttoria, l'OdV fornisce un riscontro alla persona segnalante.

Si precisa che, in conformità all'art. 2, co. 1, lett. 0), del d.lgs. 24/2023, per "riscontro" si intende la comunicazione alla persona segnalante delle informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione; ai sensi del medesimo articolo, co. 1, lett. n), per "seguito" si intende l'azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione della segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate.

Con riferimento al "riscontro" da effettuare entro il termine di tre mesi, lo stesso può consistere nella comunicazione dell'archiviazione, nell'avvio di un'inchiesta interna ed eventualmente nelle relative risultanze, nei provvedimenti adottati per affrontare la questione sollevata, nel rinvio a un'autorità competente per ulteriori indagini. Tuttavia, occorre precisare che il medesimo riscontro, da rendersi nel termine di tre mesi, può anche essere meramente interlocutorio, giacché possono essere comunicate le informazioni relative a tutte le attività sopra descritte che si intende intraprendere e lo stato di avanzamento dell'istruttoria. In tale ultimo caso, terminata l'istruttoria, gli esiti dovranno comunque essere comunicati alla persona segnalante.



## 5. CANALE DI COMUNICAZIONE ESTERNA

La persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) il canale di segnalazione interna, di fatto, non è conforme a quanto previsto dalla presente policy;
- b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito, ovvero che dalla segnalazione possa derivare un rischio di ritorsione;
- d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

In questi casi, la segnalazione può essere presentata all'Autorità Nazionale Anticorruzione attraverso lo specifico canale approntato dalla stessa Autorità.

Il segnalante può trovare tutte le informazioni utili sul sito <a href="https://www.whistleblowing.anticorruzione.it">https://www.whistleblowing.anticorruzione.it</a>

#### 6. LA DIVULGAZIONE PUBBLICA

La persona segnalante può infine effettuare una divulgazione pubblica al ricorrere di una delle seguenti condizioni:

 non sia stato dato riscontro a una segnalazione interna nei termini previsti e la successiva segnalazione esterna all'ANAC a sua volta non ha fornito riscontro al segnalante entro termini ragionevoli;



- 2) la persona ha già effettuato direttamente una segnalazione esterna ad ANAC la quale, tuttavia, non ha dato riscontro al segnalante in merito alle misure previste o adottate per dar seguito alla segnalazione entro termini ragionevoli;
- il segnalante ha, sulla base di circostanze concrete, fondato motivo di ritenere che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- 4) il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni oppure possa non avere efficace seguito.

#### 7. OBBLIGO DI RISERVATEZZA

L'Organismo di Vigilanza assicura la riservatezza:

- delle persone segnalanti,
- del facilitatore:
- della persona coinvolta o comunque dei soggetti menzionati nella segnalazione;
- del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione;

fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti delle Società del Gruppo o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Ogni trattamento dei dati personali è effettuato nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 24/2023 ed in conformità alla normativa sulla protezione dei dati personali di cui al Regolamento (UE) 2016/679



(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – GDPR), al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e al decreto legislativo 18 maggio 2018 n. 51.

La tutela dei dati personali è assicurata oltre che al Segnalante (per le segnalazioni non anonime), al Facilitatore nonché alla Persona coinvolta o menzionata nella segnalazione.

Tutte le informazioni, segnalazioni, report, etc. sono opportunamente gestiti e conservati dall'Organismo di Vigilanza in un apposito database.

Per l'accesso a tali dati/informazioni sono previste credenziali riservate.

I dati forniti dal segnalante al fine di rappresentare le presunte condotte illecite vengono trattati allo scopo di effettuare le necessarie attività istruttorie volte a verificare la fondatezza del fatto oggetto di segnalazione e l'adozione dei conseguenti provvedimenti.

Tutti i dati archiviati e custoditi dall'Organismo di Vigilanza possono essere messi a disposizione di soggetti esterni all'Organismo di Vigilanza solo previa espressa autorizzazione scritta di quest'ultimo e della Società.

Le segnalazioni interne e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

Ai possibili interessati viene resa un'informativa sul trattamento dei dati personali attraverso la pubblicazione sul portale dedicato.

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati tempestivamente.



Gli originali delle segnalazioni pervenute in forma cartacea sono conservati in apposito ambiente protetto

# 8. GARANZIE E TUTELE

# 8.1. La tutela dell'identità del segnalante

Le Segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

Fatti salvi gli obblighi di legge, l'identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso dello stesso, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle Segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli artt. 29 e 32, par. 4, del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – GDPR) e dell'art. 2 -quaterdecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

In particolare, l'identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità possono essere rivelate solo previo consenso espresso dello stesso:

 nell'ambito del procedimento disciplinare, qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla Segnalazione e la conoscenza dell'identità del Segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato;



nell'ambito del procedimento instaurato in seguito a Segnalazioni interne o
esterne, se la rivelazione dell'identità del Segnalante o di qualsiasi altra
informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale
identità è indispensabile anche ai fini della difesa della Persona coinvolta.

A tal fine, in tali casi è data preventiva comunicazione scritta, al Segnalante delle ragioni della rivelazione dei dati riservati.

Il personale del Gruppo coinvolto nella gestione delle Segnalazioni è tenuto alla riservatezza dell'identità del Segnalante, delle Persone coinvolte e/o comunque menzionate nella Segnalazione, del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione.

La riservatezza è garantita anche a chi segnala prima dell'inizio o successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro, ovvero nel periodo di prova, qualora dette informazioni siano state acquisite nell'ambito del contesto lavorativo oppure nella fase selettiva o precontrattuale.

È altresì garantita la riservatezza sull'identità delle Persone coinvolte e/o menzionate nella Segnalazione, nonché sull'identità e sull'assistenza prestata dai Facilitatori, con le medesime garanzie previste per il Segnalante.

La violazione dell'obbligo di riservatezza, fatte salve le eccezioni di cui sopra, può comportare nei confronti dell'interessato l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie da parte di ANAC nonché l'adozione di provvedimenti disciplinari previsti dal Modello Organizzativo 231 ("Sistema Disciplinare").



# 8.2. Misure di protezione

Nei confronti del Segnalante è vietato il compimento di atti ritorsivi, intesi come qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della Segnalazione interna o esterna/Divulgazione pubblica/denuncia, che provoca o può provocare al Segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

Costituisce ritorsione qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in conseguenza della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca, o può provocare, alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

A titolo esemplificativo può costituire ritorsione: il licenziamento, la sospensione; la retrocessione di grado o la mancata promozione; il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro; la sospensione della formazione; le note di merito negative; l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione anche pecuniaria; la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo; la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole; la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione; il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine; i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;



l'annullamento di una licenza o di un permesso; la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

La protezione è garantita anche al Segnalante anonimo, che ritiene di aver subito ritorsioni ed è stato successivamente identificato.

Le misure di protezione si applicano nei limiti e alle condizioni previste dal capo III del d.lgs. n. 24/2023 e sono estese anche a:

- a) ai facilitatori, persone fisiche che assistono una persona segnalante nel processo di segnalazione che operano nel medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- alle persone che sono legate alla persona segnalante, a colui che ha sporto la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o a colui che ha effettuato la divulgazione pubblica da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- c) ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- d) agli enti di proprietà della persona segnalante o per la quale la ha prestato la propria attività lavorativa nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle già menzionate persone.

L'Organismo di Vigilanza verifica e assicura che coloro che effettuano una segnalazione, denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o, nei casi



espressamente previsti dall'art. 15 d.lgs. 24/2023<sup>4</sup>, divulgazione pubblica, non siano soggetti a forme di ritorsione, discriminazione o penalizzazione.

L'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni non riferibili alla segnalazione, alla divulgazione pubblica o alla denuncia è posto a carico di colui che li ha posti in essere.

Gli atti ritorsivi eventualmente assunti in ragione della segnalazione sono nulli e le persone che sono state licenziate a causa della segnalazione hanno diritto a essere reintegrate nel posto di lavoro in attuazione della disciplina applicabile al lavoratore.

La violazione delle misure di tutela del segnalante, nonché la segnalazione infondata effettuata con dolo o colpa grave, costituiscono violazione del Modello e sono sanzionate ai sensi del capitolo 9.

Chi ritiene di aver subito una ritorsione in ragione della Segnalazione può comunicarlo ad ANAC.

a) la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, alle condizioni e con le modalità previste dagli articoli 4 e 7 d.lgs. 24/2023 e non è stato dato riscontro nei termini previsti merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;

c) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> La persona segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione prevista nel presente Modello, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:

b) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;



In caso di violazione della presente policy, l'Autorità Nazionale Anticorruzione può irrogare al responsabile una sanzione amministrativa pecuniaria, da 10.000 a 50.000 euro; ovvero da 500 a 2.500 euro quando accerti che è stato violato l'obbligo di riservatezza circa l'identità del segnalante.